

ne provinciale, che a sua volta viene ripartita fra gli Enti e Cooperative di consumo a mezzo del commissario ripartitore provinciale.

« Finchè la produzione nazionale è stata sufficiente si è provveduto con la distribuzione di essa al fabbisogno di tutto il Regno; e questo spiega il perchè il tonno, requisito a Girgenti, è stato inviato a Napoli per essere di là smistato ed inviato nelle provincie che ne avevano fatto richiesta e provveduto al finanziamento.

« Cessato il tonno di produzione nazionale, ed essendosi dovuto ricorrere a quello di importazione, questo è stato distribuito come quello nazionale in tutte le provincie.

« Circa la differenza del prezzo si osserva che come il tonno di produzione nazionale è stato a suo tempo ceduto dallo Stato al prezzo di costo, cioè, prezzo di requisizione pagato ai produttori (lire 700 al quintale) più le spese di trasporto, così quello di importazione è ceduto al prezzo che viene a costare effettivamente allo Stato messo su vagone al porto di arrivo dall'estero, e cioè lire 1,050 al quintale.

« *Il sottosegretario di Stato  
per gli approvvigionamenti  
e i consumi alimentari*  
« MURIALDI ».

**Alessandri.** — *Ai ministri di agricoltura e dell'industria, commercio e lavoro.* — « Per sapere come mai avvenga che nella miniera di Castelletto (comune di Sinalunga) di proprietà Sandrini, nel periodo 1917-18 agli esonerati addettivi fosse fatta la trattenuta quindicinale di lire 0.50 per la Cassa di previdenza, senza che ad essi sia stata rilasciata alcuna ricevuta e alcun libretto, e come e dove questi operai possano richiedere il riconoscimento dei versamenti fatti durante quel periodo, per valersene agli effetti della legge sulla Cassa di previdenza ».

**RISPOSTA.** — « Le ritenute sui salari alle quali accenna l'onorevole interrogante furono fatte in esecuzione del decreto-legge 29 aprile 1917, n. 670, col quale fu disposta l'obbligatoria iscrizione degli operai addetti agli stabilimenti ausiliari alla Cassa Nazionale di previdenza. Il versamento dei corrispondenti contributi, comprendente la quota a carico degli stabilimenti e la ritenuta predetta, risulta da apposite marche applicate su tessere intestate a ciascun operaio; un sesto dei contributi fu destinato alla costituzione di un fondo per la disoc-

cupazione involontaria ed i residui cinque sestimi furono devoluti alla formazione di una pensione per la invalidità e la vecchiaia. E poichè, ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, la seconda parte di contributi dianzi accennata è considerata utile agli effetti del medesimo decreto-legge, i titolari delle tessere rilasciate durante la lavorazione presso stabilimenti ausiliari dovranno, a suo tempo, rivolgersi agli istituti provinciali di previdenza sociale, in corso di formazione per effetto del precitato decreto-legge, n. 603, per le operazioni atte a stabilire il diritto derivante dai contributi già versati. Coloro ai quali non furono state restituite dagli stabilimenti le rispettive tessere, dovranno richiederle alla Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali, presso la quale furono depositate le tessere non restituite.

« *Il sottosegretario di Stato  
per l'industria, commercio e lavoro*  
« RUINI ».

**Amendola.** — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per sapere se non creda opportuno, in considerazione soprattutto delle condizioni in cui versano enti locali del Mezzogiorno, prorogare convenientemente il termine del 15 febbraio p. v. concesso ai comuni, alle provincie ed ai consorzi interessati, per presentare le domande che permettano loro di assicurarsi i benefici del Regio decreto 28 novembre 1919, n. 2405, riguardante la pronta esecuzione di opere pubbliche a fine di combattere la disoccupazione ».

**RISPOSTA.** — « È in corso di pubblicazione il decreto-legge che proroga i termini fissati dall'articolo 6 del Regio decreto 28 novembre 1919, n. 2405, per la presentazione delle domande di mutui senza interesse da parte di provincie, comuni e consorzi e dell'articolo 13, per l'inizio dei lavori.

« I nuovi termini sono, rispettivamente, il 31 marzo ed il 15 maggio p. v.

« *Il sottosegretario di Stato  
per l'industria, commercio e lavoro*  
« RUINI ».

**Amici.** — *Al ministro dei trasporti marittimi e ferroviari.* — « Per sapere se in vista dell'impreveduto prolungamento delle operazioni elettorali e della necessità in cui si sono trovati molti elettori di dovere rap-